

633.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 5 — Articolo 5 ed emendamenti) ..	12
Missioni vavevoli nella seduta del 2 dicembre 1999	3	(Sezione 6 — Articolo 6)	12
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 7 — Emendamento al titolo)	13
Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 8 — Ordine del giorno)	13
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .	4	Proposte di legge (testo approvato dalla XII Commissione in sede redigente) nn. 94-558-639	14
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 1 — Articolo 1)	14
Ministro dei lavori pubblici (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 2 — Articolo 2)	14
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 3 — Articolo 3)	14
<i>ERRATA CORRIGE</i>	5	(Sezione 4 — Articolo 4)	15
Progetti di legge nn. 2804-3175-3619	6	(Sezione 5 — Articolo 5)	15
(Sezione 1 — Articolo 1 ed emendamenti) ..	6, 7	(Sezione 6 — Articolo 6)	16
(Sezione 2 — Articolo 2 ed emendamento) .	8	(Sezione 7 — Articolo 7)	16
(Sezione 3 — Articolo 3 ed emendamenti) ..	8, 10	(Sezione 8 — Articolo 8)	17
(Sezione 4 — Articolo 4)	11	(Sezione 9 — Articolo 9)	17
		(Sezione 10 — Articolo 10)	18
		(Sezione 11 — Articolo 11)	18
		(Sezione 12 — Articolo 12)	18
		(Sezione 13 — Articolo 13)	19

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 14 — Articolo 14)	19	(Sezione 3 — Costituzione dell'Avvocatura dello Stato come parte civile in un procedimento penale in materia di inquinamento ambientale)	25
(Sezione 15 — Articolo 15)	19	(Sezione 4 — Vicende gestionali riguardanti la Croce rossa italiana)	26
(Sezione 16 — Articolo 16)	20	(Sezione 5 — Adeguamento dell'Italia agli impegni comunitari per la revisione dei pesticidi in commercio)	27
(Sezione 17 — Articolo 17)	20	(Sezione 6 — Iniziative del Governo a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen) .	28
(Sezione 18 — Articolo 18)	20	(Sezione 7 — Iniziative per la realizzazione di un polo ente fiera esterno alla città di Milano)	29
(Sezione 19 — Articolo 19)	21	(Sezione 8 — Permanenza in servizio di dipendenti pubblici condannati in procedimenti penali)	29
(Sezione 20 — Articolo 20)	21	(Sezione 9 — Regolarità delle procedure di archiviazione dei documenti del Sismi) ...	31
(Sezione 21 — Articolo 21)	21	(Sezione 10 — Controlli delle forze dell'ordine su un <i>rave party</i> svoltosi a Castagnole - Treviso)	31
(Sezione 22 — Articolo 22)	21		
(Sezione 23 — Articolo 23)	22		
(Sezione 24 — Ordini del giorno)	22		
Interpellanze urgenti	24		
(Sezione 1 — Rilancio produttivo della cartiera di Arbatax - Nuoro)	24		
(Sezione 2 — Provvedimenti conseguenti alle alluvioni che hanno colpito la riviera romagnola nel novembre scorso)	25		

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 2 dicembre 1999.**

Aleffi, Amoruso, Angelini, Bergamo, Berlinguer, Giovanni Bianchi, Vincenzo Bianchi, Bindi, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Cerulli Irelli, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Di Bisceglie, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Lento, Li Calzi, Maccanico, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Migliori, Montecchi, Morgando, Niccolini, Pezzoni, Pinza, Polenta, Pozza Tasca, Rasi, Rivera, Rodeghiero, Saraca, Schietroma, Scoca, Sinisi, Solaroli, Tremaglia, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Aleffi, Amoruso, Angelini, Bergamo, Berlinguer, Giovanni Bianchi, Vincenzo Bianchi, Bindi, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Cerulli Irelli, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Di Bisceglie, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Lento, Li Calzi, Maccanico, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Migliori, Morgando, Niccolini, Pezzoni, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Rasi, Rivera, Rodeghiero, Scoca, Sinisi, Solaroli, Tremaglia, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 1° dicembre 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GAZZARA: « Disposizioni in materia di inquadramento giuridico e trattamento economico del personale dipendente delle amministrazioni statali » (6607);

LUCCHESI: « Istituzione di una casa da gioco in Calatafimi-Segesta » (6608);

SCALTRITTI: « Disposizioni in materia di cremazione dei cadaveri » (6609);

TOSOLINI: « Disciplina dell'attività agricola e dell'allevamento zootecnico nelle zone limitrofe ai sedimi aeroportuali » (6610);

ALOI ed altri: « Disposizioni in materia di divieto delle mutilazioni genitali femminili » (6611);

TATARELLA: « Modifica all'articolo 25 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, in materia di calcolo degli interessi passivi » (6612).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PAISSAN ed altri: « Modifiche all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, concernenti la dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile » (6506) *Parere delle Commissioni IV (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e V.*

IV Commissione (Difesa):

ASCIERTO ed altri: « Norme per l'esercizio dei diritti sindacali nel Corpo della Guardia di Finanza e nell'Arma dei carabinieri » (6536) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XI.*

**Trasmissione
dal Presidente del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 1° dicembre 1999, ha dato comunicazione di una propria direttiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, recante riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società Sviluppo Italia.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

**Annuncio di sentenze
della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 428 dell'8 novembre 1999 (doc. VII, n. 794), con la quale ha dichiarato:

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 392, comma 1, lettere *c)* e *d)* del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dai giudici per le indagini preliminari del tribunale di Marsala e del tribunale di Genova.

n. 432 dell'11 novembre 1999 (doc. VII, n. 795), con lettera in data 23 novembre 1999, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, terzo comma, della legge 30

aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come sostituito dall'articolo 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale), nella parte in cui non prevede, nel caso di prosecuzione volontaria della contribuzione da parte dell'assicurato che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima, che la pensione di anzianità non possa essere liquidata in misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola contribuzione minima.

n. 433 dell'11 novembre 1999 (doc. VII, n. 796), con lettera in data 23 novembre 1999, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale degli articoli 10 e 37 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio), nella parte in cui non prevedono, nel caso di prosecuzione della contribuzione da parte dell'assicurato che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima, che la pensione di vecchiaia non possa essere liquidata in misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola contribuzione minima.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono rispettivamente inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

II Commissione (doc. VII, n. 794);

XI Commissione (doc. VII, nn. 795 e 796).

Le suddette sentenze sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettere in data 29 novembre 1999, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

Ente autonomo « Esposizione universale di Roma (E.U.R.) per l'esercizio 1998 (doc. XV, n. 230);

Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (I.N.S.E.A.N.) per l'esercizio 1997 (doc. XV, n. 231).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal ministro dei lavori pubblici.

Il ministro dei lavori pubblici delegato per Roma capitale e Giubileo 2000, con lettera in data 1° dicembre 1999, ha tra-

smesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 651, la relazione sullo stato di attuazione degli interventi del piano per il grande Giubileo dell'anno 2000 riferita al 30 settembre 1999 (doc. CIX-bis n. 6).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 1° dicembre 1999, pagina 3, seconda colonna, alla penultima riga dopo la parola: « regolamento », aggiungere le seguenti: «), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, ».

**PROGETTI DI LEGGE: LABATE ED ALTRI; GIANNOTTI ED
ALTRI E D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: NUOVA DISCIPLINA
DEL MERCATO DELL'ORO (2804-3175-3619)**

(A.C. 2804 — sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

(Commercio dell'oro).

1. Ai fini della presente legge con il termine « oro » si intende:

a) l'oro da investimento, intendendo per tale l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, serie C, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco; con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di trasmissione alla Commissione delle Comunità europee delle informazioni in merito alle monete negoziate nello Stato italiano che soddisfano i suddetti criteri;

b) il materiale d'oro diverso da quello di cui alla lettera a), ad uso prevalente-

mente industriale, sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza.

2. Chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a titolo gratuito, ha l'obbligo di dichiarare l'operazione all'Ufficio italiano dei cambi, qualora il valore della stessa risulti di importo pari o superiore a 20 milioni di lire. All'obbligo di dichiarazione sono tenuti anche gli operatori professionali di cui al comma 3, sia che operino per conto proprio, sia che operino per conto di terzi. Dalla presente disposizione sono escluse le operazioni effettuate dalla Banca d'Italia.

3. L'esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, può essere svolto da banche e, previa comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) forma giuridica di società per azioni, o di società in accomandita per azioni, o di società a responsabilità limitata, o di società cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni;

b) oggetto sociale che comporti il commercio di oro;

c) possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di ono-

rabilità previsti dagli articoli 108, 109 e 161, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. Sono esclusi dalla disciplina di cui al comma 3 gli operatori che acquistano oro al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale.

5. I dati oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 2 sono posti a disposizione delle competenti amministrazioni a fini fiscali, antiriciclaggio, di ordine e di sicurezza pubblica, in conformità alle leggi vigenti e con modalità concordate con dette amministrazioni.

6. I contenuti e le modalità di effettuazione della dichiarazione prevista dal comma 2 sono definiti dall'Ufficio italiano dei cambi con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'Ufficio italiano dei cambi concorda con le amministrazioni competenti le modalità di trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione stessa.

7. La verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal comma 3 è demandata, per gli intermediari diversi dalle banche, all'Ufficio italiano dei cambi.

8. L'Ufficio italiano dei cambi fissa, coerentemente con gli *standard* in uso nei principali mercati internazionali, gli *standard* cui deve rispondere l'oro grezzo per avvalersi della qualifica di « buona consegna » nel mercato nazionale.

9. L'Ufficio italiano dei cambi:

a) sulla base di tariffe e modalità predefinite certifica con apposito provvedimento l'idoneità alla « buona consegna » delle aziende che ne facciano richiesta e risultino in grado, anche sul piano della capacità tecnica, dell'affidabilità e dell'onorabilità, di rispettare gli *standard* di cui al comma 8;

b) vigila sulla permanenza dei presupposti della certificazione, in difetto dei quali provvede alla revoca del relativo provvedimento;

c) individua sulla base di criteri predefiniti i soggetti, pubblici o privati, dai

quali potranno essere rilasciate alle aziende interessate le attestazioni tecniche e merceologiche necessarie alla certificazione.

10. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di titoli e marchi dei metalli preziosi. 11. Fatta eccezione per la Banca d'Italia, per l'Ufficio italiano dei cambi e per le banche, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge di pubblica sicurezza in materia di commercio di oro.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: sia in qualunque altra forma e purezza

1. 4. Stefani, Molgora, Ballaman.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 2.

1. 1. Stefani, Molgora, Ballaman.

Al comma 3, all'alinea, sopprimere le parole: , previa comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi,

1. 2. Stefani, Molgora, Ballaman.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Sono comunque esclusi dalla disciplina di cui al comma 3, gli operatori che acquistano oro, al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale o di affidarlo esclusivamente in conto lavorazione, ad un titolare del marchio di identificazione di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

1. 5. Landi di Chiavenna.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sopprimere i commi 6, 7, 8, 9 e 11.

1. 3. Stefani, Molgora, Ballaman.

(A.C. 2804 — sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

(Operazioni finanziarie in oro).

1. L'esercizio in via professionale di attività aventi ad oggetto operazioni finanziarie sull'oro, rappresentato o meno da titoli, ivi comprese le monete d'oro, è riservato alle banche e agli intermediari abilitati, ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'effettuazione dei servizi di investimento.

2. Quando le operazioni di cui al comma 1 danno luogo alla consegna materiale dell'oro, le medesime operazioni sono soggette all'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 2.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: operazioni finanziarie sull'oro aggiungere le seguenti: da investimento.

2. 1. Landi di Chiavenna.

(A.C. 2804 — sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

(Disposizioni fiscali).

1. All'articolo 4, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « di cui siano parti la Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi o le banche agenti » sono sostituite dalle seguenti: « effettuati dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ».

2. Le operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da considerare in ogni caso prestazioni di servizi. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni.

3. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al n. 9), le parole: « effettuate in relazione a rapporti di cui siano parti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi o le banche agenti, ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto »;

b) il numero 11) è sostituito dal seguente:

« 11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione può essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende:

a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad un grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;

b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese d'origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche anche se non comprese nel suddetto elenco; ».

4. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, n. 11), nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve

essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25. ».

5. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) cessioni di cui all'articolo 10, n. 11), effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento; »;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera d) del comma 3 la limitazione della detrazione di cui ai precedenti commi non opera con riferimento all'imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni di oro diverso da quello da investimento destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonché per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento. ».

6. All'articolo 22, primo comma, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: « rientranti nell'attività propria delle imprese che le effettuano » sono soppresse.

7. All'articolo 30, terzo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: « e alle importazioni » sono aggiunte le seguenti: « , computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, quinto comma. »

8. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati; »;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall'imposta o non vi è soggetta a norma dell'articolo 72. Per le operazioni concernenti l'oro da investimento di cui all'articolo 10, n. 11, l'esenzione si applica allorché i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l'operazione; ».

9. All'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi da parte di soggetti passivi nel territorio dello Stato l'imposta, accertata e liquidata nella dichiarazione doganale, in base ad attestazione resa in tale sede, è assolta a norma delle disposizioni di cui al titolo II; a tal fine il documento doganale deve essere annotato, con riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei registri di cui agli articoli 23 o 24 nonché, agli effetti della detrazione, nel registro di cui all'articolo 25. ».

10. Per quanto riguarda gli adempimenti contabili, nonché per le modalità e i termini di pagamento delle imposte, si applica l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

Sopprimere il comma 1.

3. 1. Stefani, Molgora, Ballaman.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

3. 2. Stefani, Molgora, Ballaman.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 4. Per le prestazioni di servizi eseguite su oro da investimento, che ne comportano la trasformazione in un bene diverso ed in cui il committente la prestazione sia un soggetto diverso da un soggetto che agisce nell'esercizio di impresa, arti o professioni, la base imponibile è costituita dal corrispettivo della prestazione, aumentato del valore normale dell'oro utilizzato per la trasformazione ».

3. 5. Landi di Chiavenna.

Al comma 4, capoverso, primo periodo, dopo le parole: superiore a 325 millesimi, aggiungere le seguenti: nonché per le cessioni e le importazioni di argento, in lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 900 millesimi.

3. 3. Stefani, Molgora, Ballaman.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, n. 6, le parole « rientranti nell'attività propria alle imprese che le effettuano » sono soppresse;

b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: « In deroga a quanto previsto dal primo comma, l'emissione della fattura è, comunque, obbligatoria per le cessioni di oro da investimento ».

3. 6. Landi di Chiavenna.

Al comma 9, capoverso, primo periodo, dopo le parole: superiore a 325 millesimi, *aggiungere le seguenti:* nonché per le cessioni e le importazioni di argento, in lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 900 millesimi.

3. 9. Stefani, Molgora, Ballaman.

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

9-bis. Per le cessioni e le importazioni di argento, in lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 900 millesimi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, ultimo comma, e 70, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificati dal presente articolo.

9-ter. Le disposizioni di cui agli articoli 10, n. 11, e 68, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi applicabili alle operazioni aventi per oggetto oro in lamina anche se effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. 7. Governo.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

11. Per le cessioni e le importazioni di argento, in lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 900 millesimi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, ultimo comma, e 70, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificati dalla presente legge.

12. Le disposizioni di cui agli articoli 10, n. 11, e 68, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi applicabili anche alle operazioni aventi per oggetto oro in lamina effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. 4. Landi di Chiavenna.

(A.C. 2804 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Sanzioni).

1. Chiunque svolge l'attività di cui all'articolo 1, comma 3, senza averne dato comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, ovvero in assenza dei requisiti richiesti, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. Alla stessa pena soggiace chiunque svolga l'attività prevista dall'articolo 2, comma 1, senza esservi legittimato.

2. Le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 40 per cento del valore negoziato. Per l'accertamento delle violazioni previste dal presente comma e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della citata legge, e successive modificazioni.

(A.C. 2804 — sezione 5)**ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 5.***(Disposizioni finali e transitorie).*

1. Nel periodo di prima applicazione della presente legge, i requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 1, non sono richiesti per i soggetti autorizzati da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e che dimostrino di avere utilizzato l'autorizzazione per un quantitativo minimo annuale pari a 30 chilogrammi. Tali soggetti hanno l'obbligo di conformarsi, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 1 anche per quanto riguarda i requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma.

2. I soggetti autorizzati da meno di cinque anni, ovvero quelli che non hanno utilizzato l'autorizzazione per il quantitativo minimo previsto, hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio italiano dei cambi l'intenzione di svolgere l'attività di cui all'articolo 1, comma 3, e di conformarsi alle disposizioni di cui al medesimo articolo 1, comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'Ufficio italiano dei cambi provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti ai commi 2 e 3.

4. Il limite di importo previsto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge può essere modificato con il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO**ART. 5.**

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: 30 chilogrammi fino a, al secondo periodo: entro tre anni con le seguenti: 100 chilogrammi. Tali soggetti hanno l'obbligo di conformarsi entro cinque anni.

5. 3. Landi di Chiavenna.*Sopprimere i commi 2 e 3.***5. 1. Stefani, Molgora, Ballaman.***Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5. Le disposizioni di cui agli articoli 10, n. 11, e 68, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi applicabili anche alle operazioni aventi per oggetto oro in lamina effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. 2. Stefani, Molgora, Ballaman.**(A.C. 2804 — sezione 6)****ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 6.***(Abrogazione di norme).*

1. Sono abrogati l'articolo 2, terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, l'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, della legge 26 settembre 1986, n. 599, e l'articolo 15, commi 3 e 4, del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

(A.C. 2804 - sezione 7)

EMENDAMENTO AL TITOLO

Al titolo, aggiungere, in fine, le parole: anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del 12 ottobre 1998.

Tit. 1. La Commissione.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

(A.C. 2804 - sezione 8)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

tenendo conto della specificità della lavorazione industriale di metalli preziosi

come l'oro ed affini e della necessaria tutela, accanto alla trasparenza nella commercializzazione dei metalli preziosi, delle esigenze delle imprese che operano nel settore.

invita il Governo ad operare affinché l'attività nell'Ufficio italiano cambi si unifichi ai seguenti principi:

a) collaborazione massima con le imprese, a volte piccole e piccolissime, che spesso si trovano in difficoltà;

b) massima chiarezza nell'esercizio delle competenze assegnate dalla legge e massima rapidità nella emanazione degli atti necessari.

9/2804/214. Giannotti, Massa, Scantamburlo, Niedda, Landi di Chiavenna, Viale, Sestini, Malentacchi, Stefani.

PROPOSTE DI LEGGE: CALDEROLI ED ALTRI; POZZA TASCA ED ALTRI; BERSELLI: REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE ERBORISTICO (TESTO APPROVATO DALLA XII COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE) (94-558-639)

(A.C. 94 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Oggetto).

1. La presente legge disciplina le attività di lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio delle piante, delle loro parti e dei relativi derivati per uso erboristico, e la produzione dei prodotti erboristici.

(A.C. 94 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per prodotti erboristici, i prodotti privi di potere nutritivo o impiegati a scopo non nutritivo a base di piante, delle loro parti e dei loro derivati nonché i prodotti assimilabili anche miscelati con prodotti di

libera vendita, non addizionati con prodotti di sintesi o di semisintesi, e tali da poter essere definiti naturali;

b) per parti di piante, le sezioni definite secondo la nomenclatura convenzionale della botanica;

c) per droga, la porzione di pianta cui si riconosce la primarietà di apporto in principio attivo peculiare;

d) per uso erboristico, l'utilizzo dei prodotti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* per finalità diverse da quelle terapeutiche, cosmetiche o alimentari e volte a stimolare le naturali difese dell'organismo umano, animale o vegetale e a coadiuvarne le funzioni fisiologiche.

2. I prodotti erboristici non possono derivare da piante geneticamente modificate.

(A.C. 94 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Tabelle).

1. Le piante, le loro parti, i loro derivati, le droghe e gli altri prodotti naturali da cui ottenere i prodotti erboristici sono classificati, secondo i criteri stabiliti dai commi 2 e 3, nelle tabelle A e B allegate alla presente legge. Le tabelle possono essere modificate con decreto del Ministro della sanità, sentita la Commissione di cui all'articolo 16.

2. La tabella A elenca le piante, le loro parti, i loro derivati, le droghe e gli altri prodotti naturali a esclusiva utilizzazione farmacologica e terapeutica la cui vendita al dettaglio è riservata al farmacista in farmacia.

3. La tabella B elenca le piante, le loro parti, i loro derivati, le droghe e gli altri prodotti naturali utilizzabili come tali o come materie prime per i prodotti erboristici. La vendita al dettaglio dei prodotti inclusi nella tabella B è riservata al farmacista e all'erborista.

(A.C. 94 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

*(Sviluppo della coltivazione
delle piante officinali).*

1. Al fine di favorire lo sviluppo e la qualificazione della produzione nazionale di piante officinali, le regioni possono promuovere:

a) la costituzione, anche nell'ambito e con la partecipazione di istituti universitari e di ricerca pubblici e privati, di centri di assistenza e di documentazione sulle coltivazioni, con particolare riferimento a quelle che utilizzano metodi di coltura esenti dall'utilizzazione di prodotti chimici, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, e sulla lavorazione delle piante officinali, in grado di fornire informazioni e notizie relative all'acclimatamento, alla produzione di semi e di altro materiale riproduttivo, alla salvaguardia, alla valorizzazione ed alla difesa della biodiversità, alla sperimentazione agrotecnica, all'analisi e ai controlli sulle medesime piante;

b) iniziative volte ad incentivare la coltivazione delle piante officinali di qualunque natura adeguando gli interventi alle peculiarità dei territori, con priorità per

quelli montani e svantaggiati, individuati dalle regioni stesse. Per le finalità di cui alla presente lettera, le regioni disciplinano la concessione di contributi a favore di imprenditori agricoli singoli o associati per:

1) l'attuazione di piani di sviluppo specifici per la coltivazione delle piante officinali di qualunque natura, nonché di programmi per la tutela, la valorizzazione e la promozione commerciale dei prodotti;

2) la realizzazione e la gestione di centri per la raccolta, la conservazione e la prima lavorazione delle piante officinali di qualunque natura e delle loro parti.

(A.C. 94 — sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Autorizzazioni).

1. Le piante, le loro parti, i loro derivati, le droghe e gli altri prodotti naturali inclusi nella tabella A di cui all'articolo 3, comma 2, sono assoggettati alla disciplina prevista dal decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, per le specialità medicinali.

2. La trasformazione e la lavorazione delle piante, delle loro parti, dei loro derivati, delle droghe e degli altri prodotti naturali inclusi nella tabella B di cui all'articolo 3, comma 3, ai fini della produzione di prodotti erboristici preconfezionati, sono soggette ad autorizzazione del Ministero della sanità.

3. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, individua le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione e di rilascio della stessa.

4. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda previa verifica della sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie, dei requisiti tec-

nici prescritti dal regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e della presenza di un responsabile del controllo di qualità che può prestare la propria attività anche con rapporto di tipo professionale. Il responsabile del controllo di qualità certifica la regolarità di ciascuna delle fasi del processo produttivo, secondo la normativa vigente. Il responsabile del controllo di qualità deve essere in possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche o in scienze biologiche ovvero del diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali o del diploma universitario in tecniche erboristiche di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996.

5. Le modificazioni dei dati di cui al comma 4 sono comunicate al Ministero della sanità.

(A.C. 94 – sezione 6)

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Produzione artigianale).

1. Per le finalità di cui al presente articolo, per produzione artigianale si intende la trasformazione e la lavorazione delle piante, delle loro parti, dei loro derivati, delle droghe e degli altri prodotti naturali inclusi nella tabella B di cui all'articolo 3, comma 3, per la produzione di prodotti erboristici preconfezionati ed etichettati o accompagnati da altra documentazione illustrativa, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, in laboratori annessi ai locali nei quali si effettua la vendita al pubblico dei prodotti stessi.

2. L'esercizio delle attività di produzione artigianale di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'organo regionale competente secondo il rispettivo ordinamento, previa verifica della sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie e dei requisiti tecnici di cui all'articolo 5, comma 4.

(A.C. 94 – sezione 7)

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Procedura semplificata).

1. I titolari dell'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali, ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, o dell'autorizzazione alla produzione dei prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, o di preparati galenici, nonché di materie prime per i farmaci, che intendono produrre trasformare o confezionare prodotti erboristici, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della presente legge, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero della sanità, non oltre il sessantesimo giorno precedente a quello dell'inizio dell'attività.

2. Nella comunicazione di cui al comma 1 sono indicati:

a) il nome e il cognome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede legale del titolare dell'autorizzazione;

b) lo stabilimento di produzione;

c) la descrizione dei locali e delle attrezzature;

d) la qualifica del responsabile del controllo di qualità e la relativa dichiarazione di accettazione dell'incarico.

3. Le modificazioni dei dati di cui al comma 2 sono comunicate al Ministero della sanità.

(A.C. 94 — sezione 8)**ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 8.**

(Vendita dei prodotti erboristici).

1. I prodotti erboristici, anche se miscelati con prodotti di libera vendita, possono essere venduti sia come prodotti confezionati sia allo stato sfuso e possono essere liberamente composti e preparati in maniera estemporanea dal farmacista o dall'erborista limitatamente alle piante, alle loro parti, ai loro derivati, alle droghe e agli altri prodotti naturali inclusi nella tabella B di cui all'articolo 3, comma 3.

2. Le piante, le loro parti, i loro derivati e le droghe venduti allo stato sfuso sono ceduti al pubblico in confezioni che riportino il nome della pianta o delle piante miscelate, la ragione sociale, l'indirizzo dell'esercizio commerciale ed eventuali avvertenze. I prodotti di cui al presente comma sono esposti nei locali di vendita al dettaglio in contenitori recanti in lingua italiana, e con caratteri indelebili e leggibili, le seguenti indicazioni:

a) la denominazione comune ed il nome botanico della pianta secondo la denominazione botanica internazionale, seguito dall'indicazione della parte di pianta contenuta;

b) la natura spontanea o coltivata della pianta, il metodo ed il luogo di coltivazione;

c) la data di raccolta e di confezionamento;

d) il numero di lotto;

e) il metodo di preparazione e l'eventuale trattamento con fitofarmaci al fine di consentirne la conservazione;

f) le modalità di conservazione, qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;

g) la data di scadenza;

h) l'indicazione dell'eventuale pericolo, in base alla normativa vigente sulla etichettatura dei prodotti pericolosi;

i) il nome e il cognome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede legale del trasformatore o del responsabile della commercializzazione del prodotto;

l) il prezzo per unità di vendita, che può essere altresì riportato in un listino consultabile dal pubblico;

m) la percentuale, quando conosciuta, del principio attivo che caratterizza la pianta.

(A.C. 94 — sezione 9)**ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 9.**

(Etichettatura).

1. I prodotti erboristici confezionati riportano sulle confezioni o sulle etichette in lingua italiana, e con caratteri indelebili e leggibili, le indicazioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), specificando le eventuali modalità di utilizzazione da parte dei bambini, l) e m), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, la dizione « prodotto erboristico » e le indicazioni relative alla denominazione comune, al nome botanico della pianta secondo la denominazione botanica internazionale, seguito dall'indicazione della parte di pianta contenuta, e alle proprietà specifiche del prodotto, nonché alle precauzioni d'uso, se necessarie. La denominazione comune e la dizione « prodotto erboristico » sulle confezioni dei prodotti erboristici confezionati sono riportati anche in carattere *braille*.

2. Le indicazioni degli ingredienti previste dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono riportate in ordine decrescente di quantità presente riferita al peso ed al volume, specificando, quando conosciuta, la titolazione dei principali principi attivi significativi riconosciuti da una delle farmacopee ufficiali di uno degli Stati membri dell'Unione europea, nonché, in caso di estratti, il tipo di estratto ed i valori di concentrazione percentuale dello stesso presenti nel prodotto. Le indicazioni di cui al presente comma valgono altresì per gli ingredienti che compongono i prodotti erboristici derivanti da miscele.

3. Le indicazioni relative alle proprietà specifiche del prodotto erboristico ed alle precauzioni d'uso, se necessarie, possono essere ulteriormente riportate anche su altra documentazione illustrativa fornita in accompagnamento al prodotto medesimo.

4. I prodotti erboristici preconfezionati possono essere identificati anche da nomi di fantasia.

(A.C. 94 – sezione 10)

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

(Immissione in commercio).

1. I soggetti che intendono immettere in commercio prodotti erboristici preconfezionati trasmettono al Ministero della sanità, prima dell'immissione in commercio, le etichette e ogni altra eventuale documentazione illustrativa fornita in accompagnamento ai medesimi prodotti, ai sensi dell'articolo 9. Il Ministero della sanità può richiedere ulteriori, specifiche informazioni sulle indicazioni riportate nella etichetta e su ogni altra eventuale documentazione illustrativa fornita in accompagnamento ai prodotti, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso il termine di sessanta giorni dal

ricevimento della documentazione, il prodotto può essere immesso in commercio.

(A.C. 94 – sezione 11)

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

(Commercio al dettaglio).

1. L'esercizio dell'attività commerciale al dettaglio dei prodotti erboristici è soggetto alle disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed è riservato a coloro che sono in possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche, del diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali o in farmacognosia o del diploma universitario in tecniche erboristiche, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a fornire informazioni ai consumatori sull'uso dei prodotti in vendita.

(A.C. 94 – sezione 12)

ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 12.

(Vigilanza igienico-sanitaria).

1. La vigilanza igienico-sanitaria sugli esercizi di vendita all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti erboristici spetta alle regioni, che la esercitano mediante le aziende unità sanitarie locali, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

(A.C. 94 — sezione 13)**ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 13.***(Importazione).*

1. L'importazione dagli Stati non appartenenti all'Unione europea dei prodotti erboristici confezionati è soggetta ad autorizzazione del Ministero della sanità, che verifica la rispondenza di tali prodotti ai requisiti previsti dalla presente legge.

2. Il Ministro della sanità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con proprio decreto, le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1.

(A.C. 94 — sezione 14)**ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 14.***(Pubblicità).*

1. La pubblicità dei prodotti erboristici non deve indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto e non deve essere tale da indurre ad attribuire allo stesso proprietà e funzioni diverse da quelle indicate all'articolo 2, comma 1, lettera d). Alla pubblicità dei prodotti erboristici si applicano altresì le disposizioni del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74.

(A.C. 94 — sezione 15)**ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 15.***(Disposizioni transitorie).*

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'at-

tività di trasformazione e di lavorazione delle piante, delle loro parti, dei loro derivati, delle droghe e degli altri prodotti naturali ai fini della produzione di prodotti erboristici confezionati possono proseguire le medesime attività per un periodo non superiore a trentasei mesi, a condizione che entro sei mesi dalla medesima data presentino al Ministero della sanità la domanda di autorizzazione prevista dall'articolo 5.

2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano, anche in base ad un rapporto di lavoro dipendente, le attività previste dagli articoli 6 e 11 o le attività di lavorazione delle piante, delle loro parti, dei loro derivati e delle droghe, propedeutiche alla ulteriore lavorazione degli stessi o per la cessione ai soggetti autorizzati al commercio al dettaglio, e che sono in possesso del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, o del diploma di laurea in scienze biologiche o in medicina e chirurgia o in scienze agrarie ovvero del diploma conseguito presso le scuole dirette a fini speciali in erboristeria istituite presso le facoltà di farmacia, possono continuare a svolgere le medesime attività, fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 del presente articolo.

3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, senza essere in possesso del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, esercitano, anche in base ad un rapporto di lavoro dipendente, le attività previste dagli articoli 6 e 11 della presente legge o le attività di lavorazione delle piante, delle loro parti, dei loro derivati e delle droghe, propedeutiche alla ulteriore lavorazione degli stessi o per la cessione ai soggetti autorizzati al commercio al dettaglio, possono continuare a svolgere le medesime attività a condizione che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge superino un apposito esame di idoneità, che potrà essere sostenuto al termine di un corso di aggiornamento, disciplinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e

tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli eventuali oneri derivanti dalla organizzazione dei corsi di aggiornamento si fa fronte mediante i contributi versati dagli iscritti, secondo modalità definite con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui al presente comma, senza oneri per il bilancio dello Stato e degli enti di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. I soggetti in possesso del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, che non esercitano l'attività di erborista da più di cinque anni, sono ammessi all'esame di idoneità di cui al comma 3 del presente articolo.

5. I prodotti erboristici preconfezionati in commercio alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere venduti per un periodo non superiore a trentasei mesi a decorrere dalla medesima data.

(A.C. 94 — sezione 16)

ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 16.

(Commissione tecnico-scientifica).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle politiche agricole e forestali, e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nomina una Commissione tecnico-scientifica presieduta dal direttore dell'Istituto superiore di sanità e composta da nove componenti esperti in erboristeria, farmacologia, tossicologia e botanica farmaceutica, di cui cinque designati dai Ministri della sanità, delle politiche agricole e forestali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'università e della ri-

cerca scientifica e tecnologica, e quattro designati dalle associazioni degli erboristi e dei produttori, dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e dalla Federazione nazionale dell'ordine dei farmacisti. I componenti della Commissione durano in carica due anni e sono rinnovabili per non più di due incarichi consecutivi. L'istituzione ed il funzionamento della Commissione non comportano oneri per il bilancio dello Stato.

2. La Commissione di cui al comma 1 svolge funzioni consultive e di proposta nei confronti del Ministro della sanità, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1.

(A.C. 94 — sezione 17)

ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 17.

(Ricerca finalizzata).

1. Nell'ambito dei programmi di ricerca finalizzata del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto superiore di sanità e del Ministero delle politiche agricole e forestali, nei limiti delle risorse ad essi attribuiti in base alla normativa vigente, sono finanziati specifici progetti volti allo studio e alla valorizzazione delle piante officinali e delle relative tecniche di coltivazione e di trasformazione.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dei progetti aventi gli obiettivi previsti dal comma 1 e da esse finanziati.

(A.C. 94 — sezione 18)

ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

(Tutela della flora).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni

disciplinano la protezione della flora prevedendo i limiti entro i quali è consentita la libera raccolta delle piante officinali spontanee da parte di raccoglitori erboristi diplomati a scopo erboristico-commerciale o da parte di singoli per scopi personali, ed individuano le piante officinali da proteggere e di cui regolamentare la raccolta.

(A.C. 94 – sezione 19)

ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 19.

(Promozione della cultura erboristica).

1. Le regioni, nell'ambito dei rispettivi programmi di educazione sanitaria, possono promuovere, attraverso i comuni, le aziende unità sanitarie locali e le scuole, la conoscenza delle piante officinali utilizzabili in erboristeria, assicurando la corretta informazione e la educazione sanitaria sul loro impiego, anche con riferimento alle tradizioni popolari, nonché sulla protezione e sullo sviluppo del patrimonio vegetale naturale quale risorsa biologica utile per la salute dell'uomo.

(A.C. 94 – sezione 20)

ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 20.

(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano).

1. La presente legge si applica alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto dei relativi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

(A.C. 94 – sezione 21)

ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 21.

(Sanzioni).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire dodici milioni.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettui la pubblicità dei prodotti erboristici in violazione di quanto disposto dall'articolo 14 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque confezioni, detenga per vendere o venda prodotti erboristici non conformi a quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione e cinquecentomila a lire nove milioni. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque contravvenga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 10.

4. Chiunque eserciti l'attività di commercio al dettaglio dei prodotti erboristici senza essere in possesso di uno dei diplomi di cui all'articolo 11, comma 1, della presente legge, è punito con la sanzione di cui all'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

(A.C. 94 – sezione 22)

ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 22.

(Abrogazioni).

1. La legge 6 gennaio 1931, n. 99, il regolamento approvato con regio decreto 19 novembre 1931, n. 1793, il regio decreto 26 maggio 1932, n. 772, il regio decreto 30

marzo 1933, n. 675, la legge 9 ottobre 1942, n. 1421, e gli articoli 1, 2 e 3 della legge 30 ottobre 1940, n. 1724, sono abrogati.

(A.C. 94 — sezione 23)

**ARTICOLO 23 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 23.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Le disposizioni previste dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, comma 1, 14, 21 e 22 si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della legge stessa nella *Gazzetta Ufficiale*.

ORDINI DEL GIORNO

(A.C. 94 e abb. — sezione 24)

La Camera,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge in materia di regolamentazione del settore erboristico;

considerato che l'articolo 3 stabilisce che i prodotti a base di erbe ad esclusiva utilizzazione farmacologica e terapeutica, vendibili solo in farmacia, e quelli cosiddetti erboristici, utilizzabili per finalità diverse da quelle terapeutiche, cosmetiche e alimentari, vendibili anche in erboristeria, siano elencati rispettivamente nelle tabelle A e B allegate al suddetto testo;

considerato che il medesimo articolo 3 prevede che le tabelle possono essere modificate con decreto del Ministro della sanità;

rilevato che le tabelle allegate al testo unificato richiedono una revisione ed un aggiornamento alla luce degli studi più

recenti, realizzati, ad esempio, da parte dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, sugli effetti delle piante medicinali, sulla loro tossicità, sugli effetti collaterali e sulle possibili interazioni tra prodotti diversi in caso di miscelazione;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di procedere quanto prima, tramite il Ministero della sanità, ad una revisione complessiva delle tabelle citate, in modo da fornire a operatori e cittadini uno strumento che tuteli effettivamente la salute collettiva attraverso una chiara distinzione tra prodotti che abbiano o vantino proprietà terapeutica e che devono, quindi, essere venduti esclusivamente in farmacia e prodotti privi di proprietà terapeutica, che possono essere venduti anche in erboristeria.

***9/94/1.** Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

La Camera,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge in materia di regolamentazione del settore erboristico;

considerato che l'articolo 3 stabilisce che i prodotti a base di erbe ad esclusiva utilizzazione farmacologica e terapeutica, vendibili solo in farmacia, e quelli cosiddetti erboristici, utilizzabili per finalità diverse da quelle terapeutiche, cosmetiche e alimentari, vendibili anche in erboristeria, siano elencati rispettivamente nelle tabelle A e B allegate al suddetto testo;

considerato che il medesimo articolo 3 prevede che le tabelle possono essere modificate con decreto del Ministro della sanità;

rilevato che le tabelle allegate al testo unificato richiedono una revisione ed un aggiornamento alla luce degli studi più recenti, realizzati, ad esempio, da parte dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, sugli effetti delle piante medi-

cinali, sulla loro tossicità, sugli effetti collaterali e sulle possibili interazioni tra prodotti diversi in caso di miscelazione;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di procedere quanto prima, tramite il Ministero della sanità, ad una revisione complessiva delle tabelle citate, in modo da fornire a ope-

ratori e cittadini uno strumento che tuteli effettivamente la salute collettiva attraverso una chiara distinzione tra prodotti che abbiano o vantino proprietà terapeutica e che devono, quindi, essere venduti esclusivamente in farmacia e prodotti privi di proprietà terapeutica, che possono essere venduti anche in erboristeria.

***9/94/2.** Lucchese.

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 – Rilancio produttivo della cartiera di Arbatax – Nuoro)

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere – premesso che:

in relazione alla necessità di garantire la riapertura e il rilancio produttivo della cartiera di Arbatax (Nuoro), attraverso un impegno diretto del Governo e con l'utilizzo degli incentivi finanziari che si rendono disponibili grazie agli strumenti della programmazione negoziata, si sono create, di recente, gravi difficoltà che sembrano compromettere il percorso concordato (di concerto con la procedura ministeriale e con le organizzazioni sindacali di categoria) per la cessione dello stabilimento e il conseguente riavvio degli impianti;

nel merito, il ministero del tesoro appare oggi indisponibile o contrario al ricorso ad un atto di delibera del Cipe, con il quale (secondo quanto comunicato ai sindacati in occasione di incontri convocati presso il ministero dell'industria nel luglio scorso) si intendeva individuare un nuovo meccanismo di incentivazione per il reperimento di risorse aggiuntive, secondo la formula del cofinanziamento, nel quadro di un accordo Stato-regione specificamente finalizzato alla ripresa produttiva della cartiera;

tale procedura sembrava corrispondere agli intendimenti comuni dei ministeri dell'industria e del tesoro, in ordine all'esigenza di rendere disponibile il massimo di incentivazione consentita dalla

normativa vigente sulla programmazione negoziata, ferme restando le condizioni imprenditoriali (soprattutto quelle relative al piano industriale per gli investimenti e per il rilancio aziendale) che dovrebbero consentire di accelerare e concludere le trattative di vendita della cartiera. Su questa prospettiva venne perfino fissata una scadenza temporale, posto che la delibera Cipe era attesa entro il mese di settembre, cioè entro il termine fissato dal ministero dell'industria per la presentazione delle offerte irrevocabili di acquisto;

attualmente, l'alternativa prospettata dal ministero del tesoro appare incentrata sulla possibilità di individuare nello strumento della legge n. 488/92, attraverso un apposito bando che potrebbe essere predisposto e reso pubblico per le procedure d'asta a partire dal gennaio 2000 il quadro normativo di riferimento per rendere concretamente disponibili i necessari incentivi; se ciò fosse possibile, si renderebbe opportuno prevedere alcune specifiche condizioni e disporre:

a) una riserva mirata sull'area di Arbatax;

b) il cumulo, entro i limiti consentiti dall'Unione europea, con i contributi di cui alle leggi regionali, fermo restando il vincolo alle imprese acquirenti di coprire con capitale proprio una quota non inferiore al 25 per cento del programma di investimenti per la cartiera;

c) la determinazione delle risorse da stanziare sulla percentuale complessiva che la legge 488/92, attraverso il cofinanziamento europeo, destina alla regione autonoma della Sardegna (per una cifra complessiva che dovrebbe attestarsi sugli 800 miliardi di incentivazione finanziaria a favore delle imprese) –:

se il percorso descritto corrisponda agli intendimenti del ministero interpellato e alle norme di cui al decreto ministeriale 19 novembre 1998 sul differimento del termine di formazione delle graduatorie ai sensi della legge n. 488 del 1992 e se, all'interno di tale contesto, esista un progetto che, in accordo con il ministero dell'industria, possa essere perseguito e concluso, con modalità vincolanti e definite e con tempi certi di realizzazione, allo scopo di consentire la cessione della cartiera di Arbatax ad uno dei gruppi imprenditoriali che hanno presentato le relative offerte di acquisto;

se, stante la richiesta di un incontro urgente e risolutivo avanzata dalle organizzazioni nazionali dei sindacati di categoria, Sic-Cgil, Fistel-Cisl e Uilsic-Uil, il tavolo del confronto con le parti sociali potrà disporre subito di un quadro di riferimento condiviso, relativamente agli interventi da attuare e per il sistema di agevolazioni da rendere disponibile, nel limite degli impegni e delle competenze che i ministeri del tesoro e dell'industria dovranno rispettare ed esercitare;

a quanto corrisponda l'impegno finanziario pubblico che, nelle diverse aree di crisi industriale della Sardegna, è stato reso effettivamente disponibile attraverso i diversi strumenti della programmazione negoziata (contratti d'area e patti territoriali, soprattutto), nello specifico delle situazioni affrontate e degli incentivi già stanziati o sui quali si sia comunque deliberato;

in base a quali elementi di conoscenza e a quali riscontri formali risulti al ministero interpellato che un intervento sulla cartiera di Arbatax, predisposto nel testo dell'ultima intesa Stato-regione anche attraverso l'impegno di specifiche agevolazioni finanziarie, sia stato espunto da tale accordo sulla base di un'esplicita richiesta avanzata dalla regione autonoma della Sardegna e dai competenti assessorati regionali.

(2-02099) « De Murtas, Meloni, Grimaldi ».
(30 novembre 1999).

(Sezione 2 – Provvedimenti conseguenti alle alluvioni che hanno colpito la riviera romagnola nel novembre scorso)

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, per sapere – premesso che:

nelle giornate del 6-7 novembre 1999 sulla riviera romagnola si sono abbattute, ancora una volta, avversità atmosferiche che hanno provocato allagamenti ai centri abitati, danni alle abitazioni ed alle attività imprenditoriali, abbattimenti degli stabilimenti balneari, tracimazioni nel porto canale di Ravenna e nei porti turistici, danni al patrimonio pinetale ed ambientale;

i sindaci dei comuni di Ravenna, Cervia e Cesenatico hanno annunciato la necessità di vedere riconosciuto lo stato di calamità naturale –:

quali provvedimenti si intendano mettere in essere, con la massima urgenza, considerando che le suddette calamità sulla costa romagnola sono anche la conseguenza dell'erosione marina e dei fenomeni relativi alla subsidenza.

(2-02103) « Signorino, Mussi, Sedioli, Bielli ».
(30 novembre 1999).

(Sezione 3 – Costituzione dell'Avvocatura dello Stato come parte civile in un procedimento penale in materia di inquinamento ambientale)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente, per sapere – premesso che:

presso il tribunale di Vigevano è aperto un procedimento penale (n. 96/99

RG Gip) contro Mori Roberto, in qualità di presidente e legale rappresentante della Sacic Legno, con sede e stabilimento in Mortara, accusato di aver provocato gravi danni alla salute degli abitanti e all'ambiente circostante;

i rilievi effettuati dalle autorità competenti e dalle indagini di polizia giudiziaria disposte dalla Procura della Repubblica evidenziano la gravità dei danni procurati alle persone e all'ambiente in maniera continuata per un periodo di almeno trent'anni e le responsabilità, anche omissive, delle varie amministrazioni pubbliche che avevano l'obbligo di controllare il rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia di salubrità dell'ambiente e di prevenzione dell'inquinamento atmosferico e acustico;

per il numero delle parti lese e per la rilevanza sociale dell'inquinamento, la Procura della Repubblica ha adottato per la notifica la procedura dei « pubblici proclami »;

lo stesso Ministro dell'ambiente ha richiesto l'autorizzazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 3/91, per consentire all'avvocatura distrettuale competente la costituzione di parte civile;

all'udienza preliminare del 29 ottobre 1999, l'avvocatura distrettuale competente non si costituiva e la stessa udienza veniva aggiornata al 25 novembre 1999 —:

quali siano le ragioni della mancata costituzione di parte civile nell'udienza preliminare del 29 ottobre e se l'avvocatura intenda costituirsi nel corso dell'udienza del 25 novembre prossimo.

(2-02082) « Paissan, Piscitello, Gardiol, Veltri ».

(17 novembre 1999).

(Sezione 4 – Vicende gestionali riguardanti la Croce rossa italiana)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere:

se corrisponda a verità che la maggior parte dei fondi raccolti dalla Croce rossa italiana per le calamità naturali in Italia e nel mondo sono fermi in banca e non sono mai stati consegnati ai destinatari;

se corrisponda a verità che una somma superiore ai dieci miliardi di lire sarebbe utilizzata anche per far fronte ad esposizioni bancarie della Croce rossa italiana;

se corrisponda a verità che iniziative di raccolta fondi come quella denominata « Dalla musica alla vita » con la cantante Amii Stewart o quella « Direct mailing, emergenza Kosovo », affidata a una società privata di Milano, la Rapp Collins, siano risultate fallimentari per le ingenti spese sostenute, risultando nel primo caso addirittura i costi superiori ai ricavi;

per quali motivi il Governo non abbia tenuto in alcun conto il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla Croce rossa italiana, approvato all'unanimità dalla commissione Affari Sociali della Camera, il 2 dicembre 1997, contenente pesanti critiche alla gestione dell'ente, a quel tempo retto dal commissario straordinario, onorevole Maria Pia Garavaglia;

per quali motivi il Governo non abbia dato seguito all'ordine del giorno Giovannardi, presentato alla Camera il 17 dicembre 1997, atto in parte accolto e in parte accolto come raccomandazione dal Governo, il quale si impegnava « a presentare una relazione in Parlamento sulla situazione finanziaria della Croce rossa italiana entro il 30 gennaio 1998, verificando l'opportunità dell'immediata sospensione delle elezioni già fissate per il giorno 21 dicembre 1997, affinché il procedimento elettorale potesse essere svolto soltanto dopo le decisioni parlamentari relative alle conclusioni dell'indagine sull'ente stesso e l'accertamento di ogni tipo di responsabilità sulla regolarità della gestione amministrativa contabile »;

per quali motivi il Governo non abbia tenuto conto neppure dei pesanti rilievi mossi dalla Corte dei conti alla gestione

della Croce rossa italiana nel documento presentato il 27 dicembre 1998 e trasmesso a Parlamento e Governo;

per quali motivi, davanti alla documentata denuncia di una commissione parlamentare, il Governo abbia permesso al commissario straordinario, Maria Pia Garavaglia, di farsi eleggere presidente della Croce rossa italiana, dopo aver spregiudicatamente modificato la base elettorale commissariando i Presidenti che volevano partecipare attivamente alla vita dell'organizzazione.

(2-02066) « Giovanardi, Aprea, Aracu, Baccini, Bertucci, Donato Bruno, Casini, Ciapusci, Colucci, Cosentino, De Ghislanzoni, Di Luca, D'Ippolito, Folini, Gagliardi, Galati, Guidi, Lavagnini, Leone, Liotta, Lucchese, Martusciello, Niccolini, Peretti, Piva, Romani, Scarpa Bonazza Buora, Sestini, Viale, Vito Aloï, Anedda, Armaroli, Contento, Foti, Gasparri, Landolfi, Malgieri, Marotta, Morselli, Antonio Pepe, Porcu, Simeone ».

(17 novembre 1999).

(Sezione 5 – Adeguamento dell'Italia agli impegni comunitari per la revisione dei pesticidi in commercio)

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della sanità, per sapere – premesso che:

la Commissione europea, a seguito di ripetuti richiami formali, ha preannunciato l'avvio della procedura di infrazione nei confronti del Governo italiano per il mancato adempimento entro i termini prescritti (anno 1997) dell'impegno attribuito all'Italia in materia di revisione dei pesticidi in commercio;

il programma comunitario di revisione di tutti i pesticidi in commercio entro

l'anno 2003, previsto dalla direttiva 91/414/Cee (recepita dal decreto legislativo n. 194 del 1995) e dal regolamento n. 3600/1992 al fine di attivare una politica di prevenzione dei rischi per l'ambiente e per la salute umana e degli animali, non costituisce un impegno limitato nel tempo (anno 2003), ma è destinato ad essere applicato duraturamente in funzione delle procedure previste dalle norme comunitarie (revisione di tutti i pesticidi al momento della scadenza della loro autorizzazione);

le inadempienze italiane rischiano di:

a) invalidare il programma comunitario sia nel merito degli obiettivi (prevenzione dei rischi sanitari e ambientali, sicurezza degli alimenti), sia nel metodo (trasparenza ed efficienza delle procedure di revisione);

b) dequalificare il ruolo dell'Italia nell'importante settore dei pesticidi, emarginando il nostro Paese, nell'ambito del processo decisionale dell'Unione europea, in un ruolo di mero esecutore di decisioni comunitarie con grave pregiudizio per gli interessi dei consumatori e del mondo imprenditoriale (agricolo e industriale) italiano;

l'armonizzazione normativa dell'Unione europea in materia di pesticidi ha evidenziato le carenze strutturali e funzionali dell'amministrazione pubblica italiana di settore, più volte denunciate in passato ma rimaste senza opportune risposte di misure adeguate e tempestive da parte del ministero della sanità, tanto da costringere nel 1996 alle dimissioni il dirigente competente del ministero della sanità (ufficio tuttora privo di un dirigente responsabile);

la mancata adozione di misure adeguate e tempestive da parte del ministero della sanità non ha consentito il potenziamento e la razionalizzazione delle risorse destinate al settore, che invece rappresentano la premessa fondamentale per una qualificata gestione delle problematiche relative alla sicurezza degli alimenti e alla promozione di una agricoltura sostenibile,

nonché il modo per evitare l'attuale spreco di risorse causato dalla frammentazione delle competenze istituzionali;

in occasione dell'esame del decreto legislativo n. 194/1995, già nel 1995 la Commissione XIII della Camera dei deputati aveva espresso parere « favorevole ad una riorganizzazione e ad una concentrazione delle competenze in materia di pesticidi presso una agenzia all'uopo istituita »;

l'ordine del giorno (odg 0/2371/002/12 del 15 ottobre 1996) in Commissione XII della Camera dei deputati impegna il Governo ad adottare gli opportuni provvedimenti per l'istituzione di una apposita agenzia per i pesticidi;

il testo all'esame della XIII Commissione della Camera dei deputati — tenendo conto di ben nove proposte di legge presentate nel corso della presente legislatura — prevede l'istituzione di una agenzia per i prodotti fitosanitari, agenzia sottoposta alla vigilanza del Ministro della sanità, al fine di potenziare le strutture e di razionalizzare le frammentate competenze istituzionali del settore, quale presupposto fondamentale per garantire una politica di prevenzione dei rischi per l'ambiente e per la salute di umani e animali —:

quali misure intenda adottare il Ministro interpellato per potenziare e razionalizzare le risorse pubbliche destinate al settore dei pesticidi, al fine di dare adeguate risposte alla grave situazione determinata dalla procedura di infrazione attivata dalla Commissione europea e di consentire un ruolo adeguato dell'Italia nell'Unione europea.

(2-02098) « Paissan, Procacci, Pecoraro Scanio, Galletti ».

(30 novembre 1999).

(Sezione 6 — Iniziative del Governo a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen)

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della sanità, per sapere — premesso che:

rispondendo all'interpellanza urgente n. 2-01895, nella seduta del 23 settembre 1999, il sottosegretario alla sanità on. Mangiacavallo, esprimendo condivisione per i contenuti dell'interpellanza stessa, aveva dichiarato che il Governo stava « concretamente valutando l'opportunità di presentare un disegno di legge di iniziativa governativa » per aggiornare il sussidio erogato ai cittadini affetti dal terribile morbo di Hansen;

il sottosegretario stesso riconosceva infatti, nel suo intervento, che si tratta di un sussidio che « merita sicuramente di essere rivisto ed aggiornato »;

a distanza di due mesi dall'impegno assunto, non risulta agli interpellanti che il Governo abbia adottato alcuna iniziativa in materia, nonostante che la discussione della manovra di finanza pubblica per il 2000 costituisse una buona occasione per affrontare l'argomento —:

quali concrete iniziative il Governo intenda intraprendere a favore dei cittadini affetti dal terribile morbo di Hansen, ottemperando all'impegno assunto in Parlamento nella seduta del 23 settembre 1999.

(2-02108) « Simeone, Abbondanzieri, Alboni, Aloï, Altea, Amato, Angelici, Benedetti Valentini, Berselli, Nuccio Carrara, Cola, Colosimo, Colucci, Cuccu, De Luca, Delmastro Delle Vedove, Deodato, Fino, Fioroni, Franz, Fronzuti, Garra, Giacalone, Giacco, Grillo, Landolfi, Lavagnini, Lembo, Malgieri, Mancuso, Mancini, Manzione, Marino, Marotta, Marras, Matranga, Migliori, Mitolo, Morselli, Mussolini, Napoli, Nocera, Giovanni Pace, Palumbo, Mario Pepe, Pezzoli, Prestigiacomo, Rallo, Riccio, Antonio Rizzo, Saponara, Settimi, Storace, Tarditi, Tringali, Urso, Viale, Vitali, Fragalà, Giannattasio, Lo Presti, Sini-scalchi ».

(Sezione 7 – Iniziative per la realizzazione di un polo ente fiera esterno alla città di Milano)

G)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione, per sapere – premesso che:

la fiera di Milano, per le sue prospettive di sviluppo, ha l'assoluta necessità di realizzare un polo esterno alla città di Milano;

nel 1994 fu sottoscritto un accordo di programma fra la regione Lombardia, comuni di Milano, Rho-Pero, la provincia di Milano e l'ente Fiera per la realizzazione del citato polo esterno sull'area dell'ex raffineria di Pero-Rho, di proprietà dell'immobiliare Metanopoli;

tale area è la più adatta allo scopo in quanto è collocata lungo l'asse che conduce da Milano all'aeroporto di Malpensa, è collegata ad importanti nodi autostradali, vicina alla metropolitana e sarà il fulcro della prevista stazione di testa dell'alta velocità;

nelle ultime settimane si sono registrate prese di posizione che potrebbero mettere in discussione la collocazione del polo esterno sull'area oggetto dell'accordo di programma –:

cosa intenda fare il Governo – pur nel pieno rispetto della normativa vigente che ha mantenuto alle regioni i poteri di controllo e di indirizzo in materia di fiere – per verificare le definitive intenzioni dell'Eni, proprietaria dell'immobiliare Metanopoli, in merito alla vendita dell'area, per quanto riguarda la necessità di offrire certezza in merito ai costi e ai tempi della vendita;

quali iniziative intenda assumere il Governo per attivare un tavolo di confronto fra tutti i soggetti istituzionali, al fine di definire le condizioni per la più efficace e celere realizzazione delle indi-

spensabili infrastrutture di collegamento con l'area di Pero-Rho, in quanto questo corrisponde alle esigenze non solo della fiera di Milano, ma anche della città di Milano e della regione, all'interesse dell'economia dell'intero Paese.

(2-02100) « Monaco, Piscitello, Targetti ». (30 novembre 1999).

(Sezione 8 – Permanenza in servizio di dipendenti pubblici condannati in procedimenti penali)

H)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle finanze, per sapere – premesso che:

dal rapporto della Corte dei conti al Parlamento del giugno 1999, nel quale sono stati monitorati i procedimenti penali dal 1995 al 1998 a carico dei dipendenti del ministero delle finanze, risulta che i dipendenti rinviati a giudizio sono 254, coloro che sono stati condannati in I e II grado sono stati 82, quelli che sono stati condannati in via definitiva sono stati 155 di cui il 34 per cento per falso, il 18 per cento per abuso d'ufficio, il 16 per cento per corruzione, l'11 per cento per truffa, il 7 per cento per concussione, il 5 per cento per peculato ed il restante 9 per cento per altri reati;

la Corte dei conti ha sottolineato che, dei dipendenti del ministero rimasti in servizio dopo le condanne definitive con le stesse funzioni che avevano in precedenza, il 33 per cento sono stati condannati per concussione, il 31 per cento per corruzione, il 55 per cento per peculato, il 61 per cento per abuso d'ufficio, il 74 per cento per truffa, il 63 per cento per falso ideologico, il 57 per cento per falso materiale;

la Corte dei conti, a conclusione dell'analisi, ha rilevato che tali risultati, che denunciano « un atteggiamento atarassico che non trova limiti », indicano fenomeni di « sanatoria *ad personam* », dagli effetti « perdonistici » e che « la situazione nor-

mativa dei dirigenti presenta margini di ambiguità notevole » poiché « la legge non ha mai sancito l'immunità, sotto il profilo disciplinare del dirigente », ma « un articolato processo normativo ha indirettamente prodotto una zona franca » determinante una « franchigia non assoluta, ma (che) può realizzarsi quando l'amministrazione, attraverso il silenzio dei propri organi, eviti la valutazione del dirigente con riguardo all'illecito commesso »;

la Corte costituzionale, con giurisprudenza conforme, ha sottolineato che « anche nel campo della potestà disciplinare, come nell'area punitiva penale, sussiste l'esigenza dell'esclusione di sanzioni rigide » cioè della « adozione di criteri normativi idonei alla commisurazione delle misure sanzionatorie conseguenti alla irrevocabile condanna penale », e ciò « quale esigenza — ex articolo 3 della Costituzione — di adeguatezza tra illecito e irroganda sanzione » (sent. n. 270 del 1986);

la Corte costituzionale, con sentenza n. 971 del 1988, ha inoltre rilevato che « l'indispensabile gradualità sanzionatoria, ivi compresa la misura massima destitutiva, importa che le valutazioni relative siano ricondotte, ognora, alla naturale sede di valutazione: il procedimento disciplinare, in difetto di che ogni relativa norma risulta incoerente, per il suo automatismo, e conseguentemente irrazionale ex articolo 3 della Costituzione »;

il giudice delle leggi in numerose altre pronunce (sentenze nn. 40 e 158 del 1990, n. 16 del 1991) ha ribadito, in ordine a varie fattispecie di destituzione *de jure* relative a categorie di impiegati o di professionisti, che « il profilo essenziale di contrasto con l'articolo 3 della Costituzione consisteva nell'automatismo della massima sanzione disciplinare, prevista, senza alcuna distinzione, per una molteplicità di possibili comportamenti, con conseguente offesa del » principio di proporzione « che è alla base della razionalità che domina il principio di eguaglianza e che postula sempre l'adeguatezza della sanzione al caso concreto » (sentenza n. 197 del 19 aprile 1993);

nella pronuncia del 1993 citata, la Corte costituzionale ha inoltre ribadito « l'esigenza che la valutazione della compatibilità del comportamento del pubblico dipendente con le specifiche funzioni da lui svolte nell'ambito del rapporto di impiego va ricondotta — al fine di garantire la necessaria adeguatezza e gradualità sanzionatoria in rapporto al caso concreto e quindi il rispetto dell'articolo 3 della Costituzione — alla naturale sede del procedimento disciplinare, il quale, del resto, ben può concludersi con l'irrogazione della sanzione destitutiva »;

le determinazioni della Corte costituzionale impongono alle singole pubbliche amministrazioni di farsi garanti dell'applicazione del principio di proporzionalità e le ha elette sede ideale per la valutazione discrezionale della compatibilità del comportamento del pubblico dipendente con le specifiche funzioni da lui svolte nel perseguimento effettivo dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed in ottemperanza al principio di buon andamento della medesima sancito dalla Costituzione;

le conclusioni della Corte dei conti svelano come il ministero delle finanze non abbia in alcun modo applicato il principio di proporzionalità né abbia operato una verifica discrezionale sulla compatibilità del comportamento dei dipendenti condannati con le specifiche funzioni svolte nell'ambito del rapporto di impiego;

la generalizzata permanenza in servizio, nelle stesse qualifiche e con le stesse funzioni in precedenza svolte, dei dipendenti condannati anche per reati contro la pubblica amministrazione fa emergere un orientamento dell'amministrazione del personale nel ministero delle finanze contrario al principio di buon andamento dell'azione amministrativa e viola il principio di eguaglianza rispetto al trattamento riservato ai dipendenti di altre amministrazioni —:

quali siano le motivazioni poste alla base delle decisioni assunte in sede disciplinare nei confronti dei dipendenti con-

dannati in via definitiva, considerando che dall'analisi della Corte dei conti non emerge l'applicazione del principio di proporzionalità ma si parla di casi di « sanatoria *ad personam* » dagli effetti « perdonistici »;

se e in quanti casi il procedimento disciplinare si sia concluso con la destituzione del dipendente condannato;

quali iniziative intenda adottare in conseguenza del rapporto presentato al Parlamento dalla Corte dei conti, considerando la gravità delle conclusioni cui essa è pervenuta e i rilievi circa la permanenza in capo alle pubbliche amministrazioni degli strumenti discrezionali per operare un obbligatorio giudizio disciplinare e per evitare l'immunità del dipendente sotto questo profilo.

(2-02101) « Taradash, Armani, Armaroli, Biondi, Boato, Bono, Bosco, Buontempo, Calzavara, Cavaliere, Collavini, Costa, Del Barone, Fei, Filocamo, Foti, Fragalà, Frattini, Frau, Garra, Giannattasio, Landi di Chiavenna, Lo Presti, Losurdo, Orlando, Paolone, Savelli, Selva, Sica, Siniscalchi, Veltri, Zacchera ».

(30 novembre 1999).

(Sezione 9 – Regolarità delle procedure di archiviazione dei documenti del Sismi)

I)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:

le rivelazioni del maresciallo Malvone, in forza al Sismi, relative ad un illecito « sistema di occultamento », con cui all'interno del Sismi stesso alcuni funzionari avrebbero la possibilità di « seppellire » determinati documenti, rendendoli introuvabili ed invisibili, al fine di renderli « non disponibili » su eventuale richiesta

del Parlamento o della Magistratura, hanno indotto il direttore del Sismi ad intervenire sul caso con una lettera di precisazioni al quotidiano *il Giornale*;

in tale documento, l'ammiraglio Battelli afferma testualmente, tra l'altro, che « le gravi accuse relative a supposte manomissioni di documenti hanno dato luogo a una ispezione superiore che ha evidenziato lievi irregolarità assolutamente non rilevanti sotto il profilo penale » –:

come valuti la definizione data dal direttore del Sismi, che qualifica come « lievi » le irregolarità riscontrate nelle procedure seguite dall'ufficio che classifica ed archivia documenti segreti;

quali valutazioni, inoltre, ritenga di fornire in ordine alla denuncia, da parte del maresciallo Malvone, del citato procedimento per rendere irrintracciabili determinati documenti archiviati dal Sismi;

se, inoltre, siano analogamente « scomparse » le informative relative alle indagini compiute dal Sismi sulle persone citate nell'archivio Mitrokhin e di cui si conosce soltanto il nome in codice e per quale motivo dette informative non siano state trasmesse alla Commissione Stragi;

se, fra i documenti irrintracciabili, vi sia anche il frontespizio, con cui si apriva tale dossier, contenente l'indice generale dei nomi e delle situazioni alle quali essi facevano riferimento.

(2-02102) « Borghezio, Pagliarini ».
(30 novembre 1999).

(Sezione 10 – Controlli delle forze dell'ordine su un rave party svoltosi a Castagnole – Treviso)

L)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

nei giorni di sabato 27 e domenica 28 novembre 1999 si è tenuto in località Castagnole nel comune di Paese un « rave

party » con oltre tremila partecipanti provenienti da ogni parte d'Europa;

al suddetto raduno erano presenti un notevole numero di automezzi pesanti, con targa straniera, che trasportavano impianti ad alta tecnologia;

nella notte fra il sabato e la domenica e nella mattina di domenica, seppur ampiamente avvertite, le forze dell'ordine erano presenti, nella prossimità del luogo del raduno, in numero di due agenti della Digos e due carabinieri;

i controlli sono stati effettuati solamente nella giornata di lunedì 29 novembre, quando ormai erano rimaste solamente un centinaio di persone e dopo il decesso di un giovane partecipante al raduno —:

se le forze dell'ordine fossero a conoscenza dell'evento dato che esso era

presente nel calendario dei siti di « cultura rave in Italia » su Internet;

se non fosse possibile impedire tale raduno, vista l'importanza dei mezzi adoperati;

se siano stati identificati gli organizzatori;

se da parte del prefetto e del questore non ci sia stata una sottovalutazione dell'evento e in essa non si ravvisi una carenza di professionalità, vista l'assoluta mancanza di controlli, se non quelli eseguiti il lunedì quando ormai erano rimaste poche persone;

quali azioni si vogliano intraprendere al fine di impedire i sopracitati raduni.

(2-02104) « Pagliarini, Dozzo ». (30 novembre 1999).